

(N. 2387)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1952

Modifiche all'articolo 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 luglio 1941, n. 1136, con le modifiche di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 976, nel dettare norme relative all'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica, all'articolo 2, fissa in anni 26 il limite massimo di età degli aspiranti a partecipare ai corsi stessi.

Tale limite peraltro, alla luce dei progressi della tecnica che ha esaltato la velocità e la quota raggiungibili dagli aeromobili, si rivela troppo elevato.

Le caratteristiche dei moderni aeromobili richiedono infatti doti fisiche e psichiche che sono prerogativa dell'età giovanissima.

Si aggiunga la considerazione che i piloti che provengono dai corsi allievi ufficiali di

complemento in età relativamente avanzata possono trovare utilizzazione nei reparti per un tempo molto breve.

L'unito disegno di legge è pertanto inteso a ridurre sensibilmente il limite massimo di età per poter partecipare ai corsi in questione portandolo ad anni 23, mentre lascia immutato il limite minimo di anni 17. È sembrato preferibile sostituire l'intero testo della norma in vigore al fine di apportarvi gli aggiornamenti formali resisi nel frattempo necessari.

Il Consiglio Superiore delle Forze armate, Sezione aeronautica, cui il disegno di legge è stato sottoposto, ha espresso parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1942, n. 976, è sostituito dal seguente:

« Ai corsi di pilotaggio aereo, di cui al precedente articolo, possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1° abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 23° alla data stabilita dal bando di concorso;

2° debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per avere regolar-

mente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio o per altri legali motivi, ovvero, se già incorporati nella Aeronautica militare, debbano ancora ultimare la ferma di leva;

3° risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4° abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o artistica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero, se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, questo sia ritenuto dal Ministero della Pubblica istruzione equipollente ad uno dei titoli predetti;

5° abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica.